

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026 – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" (di seguito Ordinanza).**

L'ordinanza in questione **all'art. 10** dispone quanto segue:

- In ragione del grave disagio socioeconomico degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana - considerato che tale evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.218 del Codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici** - previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, **hanno diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque al massimo sino al 26/01/2027 – Dichiarazione stato emergenza del 26/01/2026);**
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 01 marzo 2026**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene data l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 26 gennaio 2027**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa
fondata nel 1954

Sede Legale e Direzione Generale: 00187 Roma (RM)
via Sardegna, 129 T+39 065 2861 F +39 0652 863305
info@roma.bcc.it www.bccroma.it

PEC bccroma@actaliscertymail.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma. C.F. 01275240586 R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia. Albo delle società cooperative n. A149122. Cod. ABI n. 8327. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 26 gennaio 2027** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata**
ovvero
- 2) della sola quota capitale**

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari **dovranno recarsi in Agenzia o inviare a mezzo pec una richiesta scritta alla propria Agenzia di riferimento attraverso l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca con indicazione dell'opzione prescelta.**

L'elenco dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 18 gennaio 2026 su cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, è consultabile nell' "Allegato all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026".

La richiesta dovrà pervenire entro il 3 aprile 2026 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA OCDPC 1180 del 30/01/2026 – Data di pubblicazione sul sito 02/03/2026

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA N. 1181 DEL 17 FEBBRAIO 2026 - ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1181 del 17 febbraio 2026** recante "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana" (*di seguito Ordinanza*), è stata effettuata l'integrazione dei Comuni di cui all'allegato dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile **n. 1180 del 30 gennaio 2026** - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Di conseguenza la previsione di cui all' **art. 10 dell'Ordinanza n.1180 del 30 gennaio 2026** dovrà considerarsi applicabile anche a tali comuni.

L' ordinanza in questione **all'art. 10** dispone quanto segue:

- In ragione del grave disagio socioeconomico degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana - considerato che tale evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.218 del Codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici** - previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, **hanno diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque al massimo sino al 26/01/2027 – Dichiarazione stato emergenza del 26/01/2026)**;
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 01 marzo 2026**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene data l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.

- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 26 gennaio 2027**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 26 gennaio 2027** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata**
ovvero
- 2) della sola quota capitale**

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari **dovranno recarsi in Agenzia o inviare a mezzo pec una richiesta scritta alla propria Agenzia di riferimento attraverso l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca con indicazione dell'opzione prescelta.**

L'elenco con l'integrazione dei Comuni colpiti dagli ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici su cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, è consultabile nell' "Allegato all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026".

La richiesta dovrà pervenire entro il 3 aprile 2026 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA OCDPC 1181 del 17/02/2026 – Data di pubblicazione sul sito 02/03/2026